

COMUNE DI ANCONA Comune di Ancona	P
Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D.l. 82/2005	
Protocollo N. 0093138/2024 del 31/05/2024	
CLASS. 4.9 - AMBULANTE - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	
Firmatario: ROBERTO PANARIELLO ANTONIO GITTO	
Documento Principale	

ADDENDUM

L'anno 2024 il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio.

TRA

Comune di Ancona, di seguito denominato **Comune**, avente sede legale in Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Partita Iva e Codice Fiscale 00351040423, qui rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Roberto Panariello, nato ad Ancona (AN) il 03/06/1964, C.F. PNRRT64H03A271T, domiciliato per la sua carica presso il Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa, sito in Via Cialdini, 54 - 60122 Ancona (AN), in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa

E

AnconAmbiente S.p.A., di seguito denominato **Gestore**, con sede legale in Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona (AN), Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01422820421, qui rappresentato, ai fini del presente atto, dal Prof. Antonio Gitto, C.F. GTTNTN68L16D643E, in qualità di Presidente

RICHIAMATO CHE

a seguito di un complesso percorso amministrativo:

- con delibera n. 14/2023 l'Assemblea dell'ATA ha deliberato, in particolare:
 - di confermare la continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare in sede istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento in concessione con il modello dell'in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO 2 (servizio perimetrato nelle attività indicate in delibera n. 14/2013) in relazione alle domande pervenute essendo comunque subordinato (e rimandato) l'effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo all'esito positivo e soddisfacente dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo esito dal contenuto della sopraindicata delibera;
 - Di dare l'indirizzo ed il mandato al Direttore e alla struttura di riavviare il procedimento istruttorio -ivi comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento- per la valutazione delle domande pervenute e prevedendo uno step di monitoraggio intermedio al 30/09/2023 per valutarne quanto meno la non manifesta infondatezza e/o il rispetto dei relativi cronoprogrammi indicati e un successivo step di monitoraggio al 30.12.2023 per valutare se confermare o meno il mandato dato alla struttura dell'ATA;
- con delibera n. 21/2023 l'Assemblea dell'ATA ha deliberato, all'esito dello step di monitoraggio intermedio al 30/09/2023, in particolare:
 - di confermare l'indirizzo e il mandato espresso dall'Assemblea con delibera ATA 14/2023;
- con delibera n. 28/2023, all'esito dello step di monitoraggio al 30.12.2023, l'Assemblea dell'ATA ha deliberato, in particolare:
 - di dare l'indirizzo ed il mandato al Direttore e alla struttura di procedere nel procedimento istruttorio -ivi comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento - per la valutazione della domanda pervenuta prevedendo uno step di monitoraggio interno (da parte della struttura dell'ATA) e intermedio al 31.03.2024 per

verificare la ricezione del progetto definitivo sulla base del rispetto dei relativi cronoprogrammi forniti dalla società AnconaAmbiente S.p.A. e un successivo *step* al 30.06.2024 (salvo slittamenti della data della fase precedente per ritardi oggettivamente motivati da parte della società e acquisiti con decreto del Presidente ATA) per arrivare a valutare (prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione ai sensi del D.Lgs. 201/2022) la scelta, fra le varie legislativamente previste, della forma di gestione da parte della Assemblea dell'ATA.

- di disporre ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti che arriveranno a scadenza - al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio- fino al termine del 30.06.2024 solo e inderogabilmente a condizione che la società AnconaAmbiente S.p.A. rispetti il termine indicato nello step di monitoraggio interno e intermedio deliberato per l'invio all'ATA del progetto definitivo sulla base del rispetto dei relativi cronoprogrammi forniti (salvo slittamenti della data della fase precedente per ritardi oggettivamente motivati da parte della società e acquisiti con decreto del Presidente ATA, diversamente il Presidente procederà a convocare tempestivamente l'Assemblea per le determinazioni conseguenti); in ogni caso le prosecuzioni tecniche inevitabilmente necessarie per garantire la continuità dei servizi (ipotizzando ragionevolmente l'avvio del nuovo servizio a partire dal 01.01.2025) dovranno essere definite e puntualmente motivate in ragione dell'evoluzione e dell'esito delle procedure propedeutiche all'affidamento;

PREMESSO CHE

- il Comune, in qualità di ente affidante, ha provveduto all'affidamento del servizio, prima dell'operatività dell'ATA in qualità di ETC/ente di governo d'ambito, con contratto stipulato in data 19/07/2001 (reg. int 10358 del 19/07/2001);
- al suddetto contratto [successivamente rimodulato negli anni sino all'ultima modifica avvenuta con la sottoscrizione del verbale del 28/04/2023 (protocollo comunale n.80591 del 03/05/2023) e prorogato in linea tecnica più volte, da ultima con D.D. n. 1004 del 29/04/2024, in esecuzione della D.G.C. n.724 del 28/12/2023] è già applicato il corrispettivo determinato secondo la metodologia ARERA (MTR-2) da ultimo con delibera ATA n 8/2024;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/ R/RIF avente ad oggetto "schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio;
- la stessa deliberazione richiama la prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate, evidenziando che è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17;
- la disciplina della deliberazione 385/2023/R/RIF ha quindi, natura imperativa e deve esserne garantita l'operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell'eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell'art. 1419, comma 2, c.c.

- relativamente all'adeguamento dei contratti di servizio in essere alle disposizioni dello schema tipo di contratto la deliberazione 385/2023/R/RIF stabilisce che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo e **trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025** ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- l'istituto della prosecuzione tecnica è diretto a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara/affidamento ed estende la durata del contratto, ferme le altre condizioni del rapporto contrattuale;

Tutto ciò premesso e considerato, unitamente agli allegati, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ETEROINTEGRAZIONE DEL CONTRATTO VIGENTE

1. Il Gestore e il Comune convengono che il contratto stipulato in data 19/07/2001 (reg. int 10358 del 19/07/2001) - al quale è allegato a far parte integrante il presente *addendum* in recepimento della deliberazione ARERA 385/2023/R/RIF - è eterointegrato dalla regolazione ARERA ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell'art. 1419, comma 2. c.c., per quanto compatibile con il regime di prosecuzione tecnica.
2. In particolare, si conviene che siano compatibili con il regime di prosecuzione tecnica le disposizioni in tema di cessazione e subentro di cui al Titolo VII dello schema tipo ARERA.
3. In particolare, inoltre, il Gestore si impegna a garantire, relativamente al servizio affidato con il contratto vigente, il rispetto degli obblighi di qualità e trasparenza del servizio relativi allo schema regolatorio adottato con delibera ATA 5/2022, dando comunque atto che restano validi gli obblighi di servizio e di qualità previsti dal contratto di servizio esistente, anche qualora gli stessi risultino maggiormente performanti rispetto allo schema regolatorio indicato dalla suddetta delibera e ss.mm.ii.
4. Si richiama infine che al contratto stipulato in data 19/07/2001 (reg. int 10358 del 19/07/2001) è già applicato il corrispettivo determinato secondo la metodologia ARERA (MTR-2) da ultimo con delibera ATA n 8/2024.
5. Si allega la Carta della Qualità del gestore redatta in conformità alla regolazione vigente.
6. Si allega copia della delibera 385/2023/R/RIF.

Comune di Ancona
 Servizio Ambiente, Verde Pubblico
 Decoro Urbano, Difesa della costa
 Il Dirigente
 Arch. Roberto Panariello

Il Gestore
 AnconAmbiente S.p.A.
 Il Presidente
 Prof. Antonio Gitto